



CO.S.P.
Coordinamento Sindacale Penitenziario
Segreteria Generale Nazionale

Prot. PEC. n. 01140/SGL/2026
All. varie

Roma, li 15 Ottobre 2026

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
dottorssa RITA RUSSO
Largo Luigi Daga,2 00164 ROMA

Al Direttore dell'Ufficio delle Relazioni Sindacali DAP
Largo luigi Daga,2 00164 ROMA

Al Provveditorato regionale della Toscana e Umbria
dell'Amministrazione Penitenziaria FIRENZE

E,p.c;

Alla Direzione della Casa reclusione di VOLTERRA

Alla segreteria Interregionale FS-CO.S.P.
Sicurezza e Difesa Polizia Penitenziaria
presso Casa Reclusione di VOLTERRA

Oggetto: Mobilità Nazionale Ruolo Sovrintendenti luglio 2026.
Concessione congedo straordinario per trasferimento.

Gentile Direttore Generale,

Al sol fine di ricostruire la vicenda sulla concessione e diritto alla fruizione del congedo straordinario per trasferimento, deve osservarsi che il DAP con lettera Circolare della Divisione V Sezione I Ufficio Centrale del personale Prot. n. 84835/4.13 ,il cui contenuto, interamente confermava la Lettera Circolare n. 256887/1.1. del 2.12.1006 precisavano che il dipendente, a seguito del trasferimento, indipendentemente se abbia o meno effettuato trasloco o spostato nucleo familiare, compete il congedo straordinario per trasferimento.

Invero, accade anche questo che il Sovrintendente Santo Di Pasquale trasferito con mobilità nazionale lo scorso luglio nel ruolo di appartenenza dei Sovrintendenti dalla Casa Circondariale di LIVORNO alla casa Reclusione di VOLTERRA, con propria richiesta, trovandosi a Livorno nella posizione di "assenza giustificata dal servizio", giunto nella sede di ingresso (CR Volterra),

come per prassi, ha legittimamente vantato la concessione del congedo straordinario di trasferimento, elencando, per di più, nella propria richiesta, le motivazioni di ordine strettamente organizzativo familiare, accadimento figli minori, proprio dovuto alla ricevuta movimentazione di sede e Città.

La direzione ricevente l'atto (CR Volterra) seppur disattendendo il principio strettamente legato all'ex art. 3 della legge n. 241/90, che prevede tassativamente una "motivazione", con una semplicistica decisione apposta in calce all'istanza ha così risposto:

"... ci sono i presupposti per accogliere la richiesta...". (Sic.?)

Interessante appare comprendere il perché???

Nell'allegare qui, ogni utile documentazione appena sopra richiamata, deve osservarsi che il medesimo dipendente con ulteriore istanza ha legittimamente osservato la non congruenza tra le direttive e circolari vigenti e la risposta della direzione, richiamandosi all'autotutela per la medesima direzione.

Quanto sopra premesso, richiamandosi ai doveri di cui all'articolo 97 della Costituzione, in questo caso appare, per chi scrive, disattese.

In chiosa, questa Federazione Sindacale avanza richiesta alla S.V. Ill.ma Signor Direttore Generale, come da recente Sua stessa Lettera Circolare, che non farebbe altro che richiamarsi anche a quelle da noi sopra citate, offrire soluzione al contenzioso in atto che ben se ne poteva fare a meno rispetto alle situazioni che le Carceri e i Poliziotti quotidianamente vivono e affrontano, emanando ulteriore disposizione che possa chiarire in campo anche nazionale per i tanti casi simili che si registrano, oltre che territoriale della sede CR Volterra sul diritto dei lavoratori posti in mobilità dalla stessa amministrazione anche se a domanda di poter liberamente fruire di quanto spettante.

Si ringrazia. C vivacrdia.it
Il Segretario Generale Nazionale

D e i c a s t r u i

